

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ DI AREA B, LIVELLO ECONOMICO B1 DEL CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI, CON IL PROFILO DI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO", DA INQUADRARE NEL RUOLO DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO -.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 *"Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 *"Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120 *"Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola"*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 *“Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* ed, in particolare, l'art. 32;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 *“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 Luglio 2002, n. 148”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 *“Riclassificazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 20 marzo 1975, n. 70”*;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 2 settembre 2010, n. 12 relativa alle procedure concorsuali e all'informatizzazione;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 *“Codice dell'ordinamento militare”*;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183 *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”* ed, in particolare, l'art. 2;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 *“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 *“Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 24 giugno 2018, n. 3, in materia di linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 *“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, gli artt. 247 e 249;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021 *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ed, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed, in particolare, l’art. 2-bis;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021 sottoscritto il giorno 9 maggio 2022;

VISTO il Regolamento di organizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 18 del 28 settembre 2020;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega italiana per la lotta contro i tumori, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 12 dicembre 2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 12 del 23 giugno 2022, con la quale è stata determinata la dotazione organica dei ruoli non dirigenziali del personale della Lega italiana per la lotta contro i tumori; (DPCM 22 gennaio 2013, tabella 32, e decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed, in particolare, l'art. 2-bis;

VISTO il verbale dell'Assemblea dei Presidenti e Commissari delle Sezioni Provinciali LILT del 16 settembre 2018, con il quale è stato eletto Presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori il Prof. Francesco Schittulli;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 11 del 23 giugno 2022 con la quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori relativo al triennio 2022-2024;

VISTO lo Statuto della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori, approvato con decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2022;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 maggio 2022 *“Aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”*.

CONSIDERATO l'esito negativo delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicato con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 2022E0002436 del 27 giugno 2022;

CONSIDERATI gli obiettivi politico-istituzionali fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori e i carichi di lavoro conseguenti;

RILEVATA la necessità di potenziare la struttura amministrativa della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

VERIFICATA la dotazione organica del personale non dirigenziale della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

RISCONTRATA la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 unità di area B, posizione economica B1 del CCNL del personale non dirigente dell'Area Funzioni Centrali, con il profilo di "Assistente amministrativo";

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

DETERMINA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 unità di area B, posizione economica B1 del CCNL del personale non dirigente dell'Area Funzioni Centrali 2019-2021, con il profilo di "Assistente amministrativo", da inquadrare nei ruoli della Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, Via Torlonia n. 15 (di seguito anche solo "LILT").
2. Il profilo professionale da ricoprire richiede il possesso di competenze multidisciplinari e delle seguenti competenze tecnico/specialistiche, correlate alla natura dell'impiego, che saranno accertate nelle prove concorsuali:
 - a) elementi di diritto amministrativo e di contabilità degli Enti Pubblici non Economici;
 - b) organizzazione sanitaria italiana, con particolare riferimento allo Statuto e al Regolamento di attuazione dello Statuto LILT;
 - c) Argomenti di cultura generale e civica
 - d) Elementi di diritto pubblico
 - e) capacità dell'uso dei sistemi operativi più diffusi Microsoft (word, excel, power point, ecc.);
 - f) conoscenza della lingua inglese.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica la riserva dei posti in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

5. I titoli di riserva di cui al comma 4 devono essere posseduti al termine di scadenza della presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non saranno tenuti in considerazione all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito.
6. La LILT garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 27 del d.lgs. n. 198 del 2006.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati, a pena di esclusione, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Stati Terzi che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
 - 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza;
 - 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 - 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica che possono accedere all'impiego a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale;
I titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. L'effettiva attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale;
- c) godimento dei diritti civili e politici;

- d) età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite di età previsto dalla vigente normativa in materia di collocamento a riposo;
 - e) idoneità fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce, fatta salva la facoltà della LILT di procedere a visita di controllo prima dell'accesso all'impiego, in base alla normativa vigente;
 - f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - g) non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
 - h) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, fermo l'obbligo di indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego in caso contrario;
 - i) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, se previsto;
2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande al concorso.
3. Ai candidati è richiesto, inoltre, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale ed attivo.
4. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione al possesso dei requisiti per l'ammissione.
5. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva, da parte della LILT, di disporre il successivo accertamento dei requisiti prescritti e di disporre altresì, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti stessi, anche dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei candidati utilmente classificati in graduatoria.

Art. 3

Presentazione delle domande: termini e modalità

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in lingua italiana e completa di tutti i dati e documenti indicati all'art. 5, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere presentata entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami", esclusivamente utilizzando la piattaforma digitale resa disponibile, mediante riuso ai sensi di legge, nel sito www.lilt.it, al seguente link concorsililt.it scrivendo nell'oggetto: "Partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 unità di area B, Posizione economica B1, con il profilo di "Assistente amministrativo".
2. La data e l'ora di presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla ricevuta di consegna emessa dalla piattaforma digitale predetta. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda trasmessa cronologicamente per ultima.

3. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
4. La presentazione della domanda determina l'accettazione da parte del candidato delle disposizioni del presente bando di concorso.
5. La mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 comporta l'esclusione del candidato dal concorso.
6. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla LILT all'indirizzo PEC sede.lilt@pec.it in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati e alle informazioni indicate nella domanda di partecipazione.
7. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
8. La LILT non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici o informatici, che non siano imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Diritto di segreteria

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del diritto di segreteria pari a **Euro 10,00 (dieci/00)**, quale contributo per la copertura delle spese della procedura, che sarà versato alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.
2. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, Sede Centrale.
Codice IBAN: IT 61 E 01030 03200 000006418011 BIC: PASCITMMROM, indicando nella causale del versamento **“Concorso Area B posizione economica B1”**.
3. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
4. La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve essere allegata, in formato pdf, alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5

Domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e sotto la propria responsabilità, quanto appresso specificato, pena l'esclusione dal concorso:
 - a) cognome e nome;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo PEC;
 - d) cittadinanza (*se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto*) e godimento dei diritti civili e politici (*i cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza o i motivi del mancato godimento*);

- e) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
 - f) Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto ovvero Stato di appartenenza o provenienza (*in caso di non iscrizione, indicare i motivi della eventuale cancellazione o della mancata iscrizione*);
 - g) adeguata conoscenza della lingua italiana (*solo per i cittadini stranieri*);
 - h) indirizzo di residenza o eventualmente, se diverso da quello di residenza, indirizzo di domicilio;
 - i) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
 - j) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, se previsti;
 - k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, fermo l'obbligo di indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego in caso contrario;
 - l) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - m) di essere in possesso del titolo di studio indicato all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente bando, con l'esatta denominazione del titolo, del voto riportato, della data del conseguimento e l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, nonché degli estremi dell'eventuale provvedimento di equipollenza. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario, a pena di esclusione, indicare il titolo di studio posseduto o gli estremi identificativi della richiesta di equivalenza ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001. L'effettiva attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale;
 - n) di essere in possesso di eventuale diritto a riserva dei posti con l'indicazione della legge che prevede tale diritto;
 - o) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994;
 - p) l'eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali;
 - q) la ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria, che deve essere allegata ai sensi dell'art. 4;
 - r) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - s) di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando.
2. I candidati disabili, riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero aventi disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge n. 170 del 2010, devono indicare gli ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali. Tali necessità devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica da inviare tramite PEC all'indirizzo sede.lilt@pec.it, entro e non oltre dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al

concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati relativi allo stato di salute. Tale certificazione deve esplicitare le limitazioni che la disabilità o il disturbo determinano in funzione delle prove di concorso. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104 del 1992, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva e sono ammessi alla prova scritta, sempre previa presentazione, nei suddetti termini, della documentazione comprovante la patologia da cui sono affetti e il grado di invalidità.

3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, dovranno trasmettere all'indirizzo PEC sede.lilt@pec.it esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica.

4. I candidati che sono cittadini di Stati Terzi rispetto all'Unione europea devono allegare alla domanda di partecipazione la copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

5. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda di partecipazione il decreto di equipollenza o la determina di equivalenza o gli estremi identificativi della relativa richiesta di equivalenza.

6. I candidati devono, infine, autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al fine della partecipazione al concorso, dell'espletamento della relativa procedura, nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso. Resta fermo quanto previsto nell'articolo 15 del presente bando.

7. La LILT si riserva di effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dal concorso, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

8. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale LILT, è costituita ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 1994 e resa pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi" sul sito della LILT all'indirizzo www.lilt.it.

2. Il Presidente ed i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

3. Nella prima riunione la commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i rispettivi punteggi.
4. I criteri e le modalità di valutazione di cui al comma 3 sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi” sul sito della LILT all’indirizzo www.lilt.it.
5. La commissione esaminatrice può essere integrata da componenti aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e delle competenze linguistiche, informatiche e digitali.
6. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 7

Prova preselettiva

1. In relazione al numero di domande pervenute, la LILT si riserva la facoltà di procedere all’espletamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste in 45 domande con 4 risposte multiple predeterminate, di cui una sola esatta, da restituire nel termine di trenta minuti dall’inizio della prova e valutate secondo i seguenti criteri:
 - a) risposta esatta 1;
 - b) risposta non data 0;
 - c) risposta errata o multipla -1.
3. La prova preselettiva verte sulle seguenti materie:
 - a) Argomenti di cultura generale;
 - b) Elementi di diritto pubblico.
4. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104 del 1992, previa presentazione della documentazione di cui all’art. 5 del presente bando.
5. Il diario della prova preselettiva con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora della stessa, è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente- Bandi e concorsi” del sito della LILT all’indirizzo www.lilt.it, almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. La mancata presentazione alla prova preselettiva equivale a rinuncia al concorso, anche se dipendente da causa di forza maggiore.
7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti.
8. Durante la prova è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro in alcuna maniera, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della commissione esaminatrice e con gli incaricati della vigilanza. I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, testi, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere, testi di legge, raccolte normative e vocabolari. Non è permesso altresì usare telefoni cellulari, palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici. Il candidato che contravvenga a tali disposizioni è immediatamente escluso dal concorso.

9. L'esito della prova preselettiva è pubblicato sul sito internet istituzionale www.lilt.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
11. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risultano collocati nella relativa graduatoria entro i primi quaranta posti e quelli collocati dopo il quarantesimo posto con pari punteggio di questo.
12. Ai sensi della normativa vigente, la prova preselettiva può essere svolta anche presso sedi decentrate e mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
13. Per l'espletamento della prova preselettiva la LILT potrà avvalersi dell'ausilio di società private specializzate nella selezione del personale, anche per la predisposizione dei quesiti da sottoporre ai candidati.

Art. 9

Prova scritta

1. Le prove di concorso consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
2. La prova scritta, a carattere teorico-pratico, verte sulle seguenti materie:
 - a) organizzazione sanitaria italiana, con particolare riferimento allo Statuto e al Regolamento di attuazione dello Statuto LILT;
 - b) elementi di diritto amministrativo e di contabilità degli Enti pubblici non economici.
3. La prova scritta può essere svolta alternativamente secondo una delle seguenti modalità atte a verificare la completezza delle conoscenze professionali unitamente alla capacità di analisi e di sintesi dei candidati:
 - 3.1 redazione di un elaborato o soluzione di quattro domande a risposta aperta, che non possono superare le quattro facciate di foglio protocollo o, se svolte mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, gli ottomila caratteri (spazi esclusi), pena l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. La durata della prova è di novanta minuti;
 - 3.2 risoluzione, in trenta minuti, di trenta quesiti con 4 risposte multiple predeterminate, di cui una sola esatta e valutata secondo i seguenti criteri:
 - a) risposta esatta 1;
 - b) risposta non data, errata o multipla 0.
4. Ai sensi della normativa vigente, la prova scritta può essere svolta anche presso sedi decentrate e mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
5. Durante la prova scritta è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro in alcuna maniera, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della commissione e con gli incaricati della vigilanza. I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, testi, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere, testi di legge, raccolte normative e vocabolari. Non è permesso altresì usare telefoni cellulari, palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla

trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici. Il candidato che contravvenga a tali disposizioni è immediatamente escluso dal concorso.

6. Eventuali e/o ulteriori indicazioni specifiche in ordine alle modalità di svolgimento delle prove sono comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della LILT.

7. Il diario della prova scritta è comunicato ai candidati a mezzo PEC con almeno quindici giorni di anticipo.

8. La mancata partecipazione alla prova scritta nel giorno fissato, per qualunque motivo, anche dovuto a forza maggiore, equivale a rinuncia al concorso.

9. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.

10. Per l'espletamento della prova scritta, qualora per l'elevato numero dei candidati ammessi se ne ravvisi l'opportunità, la LILT potrà avvalersi dell'ausilio di società private specializzate nella selezione del personale.

Art. 10

Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale, con contestuale comunicazione del voto riportato nella prova scritta, è comunicato ai candidati a mezzo PEC con almeno venti giorni di anticipo.

2. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova preselettiva e della prova scritta e sull'accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; è previsto altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

3. Ai sensi della normativa vigente, la prova orale può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

4. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

5. Al termine dello svolgimento della prova orale o di ciascuna seduta della stessa, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato e ne assicura un'adeguata forma di pubblicità.

6. La mancata partecipazione alla prova orale nel giorno fissato, per qualunque motivo, anche dovuto a forza maggiore, equivale a rinuncia al concorso.

Art. 11

Preferenze a parità di merito

1. I candidati che abbiano superato la prova orale devono, entro e non oltre i successivi quindici giorni, trasmettere all'indirizzo PEC della LILT sede.lilt@pec.it i documenti originali attestanti il possesso dei titoli di riserva, nonché di preferenza e precedenza a parità di merito, purché dichiarati nella domanda di partecipazione.

2. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

3. Le categorie di cittadini che hanno diritto alla preferenza a parità di merito ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487 del 1994 sono le seguenti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi ed i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

4. A parità di merito la preferenza è determinata:

- 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- 3) dalla minore età anagrafica.

5. I titoli di preferenza a parità di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti alla data di assunzione.

Art. 12

Graduatoria finale di merito

1. La graduatoria finale di merito, predisposta dalla commissione esaminatrice secondo i punteggi riportati da ciascun candidato e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di preferenza, è approvata con determinazione dirigenziale.

2. Il punteggio finale, costituito da un massimo 60 punti, è determinato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta (massimo 30 punti), e nella prova orale (massimo 30 punti).
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
4. La graduatoria finale di merito è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente- Bandi e concorsi" sul sito della LILT www.lilt.it. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami".
5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito decorre il termine per eventuali impugnative.
6. Eventuali e/o ulteriori comunicazioni ai candidati sono trasmesse a mezzo PEC.

Art. 13

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso tramite PEC.
2. I vincitori del concorso sono assunti, in prova, presso la sede della LILT, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione all'impiego prescritti dall'art. 2, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all'art. 1.
3. I candidati dichiarati vincitori devono, a pena di decadenza, presentarsi per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo le disposizioni del vigente CCNL del personale non dirigente dell'Area Funzioni Centrali nel termine stabilito nell'apposita convocazione ricevuta tramite PEC.
4. I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio entro il termine indicato nella convocazione. I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito, decadono dal diritto alla stipula del contratto.
5. Dalla data di assunzione in servizio decorreranno tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
6. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dal contratto collettivo di Area, dalle disposizioni di legge e dalla normativa comunitaria vigente.
7. Nel caso di rinuncia o di decadenza dei candidati vincitori, la LILT procederà a convocare gli altri candidati secondo l'ordine della graduatoria finale di merito di cui all'art. 12.
8. La definitività dell'assunzione è subordinata al compimento con esito favorevole del periodo di prova prescritto dalla normativa vigente.

Art. 14

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno

evase dalla LILT, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

Art. 15

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati, compresi quelli eventualmente comunicati con documenti integrativi o altrimenti acquisiti dalla LILT, sono raccolti presso la LILT per le sole finalità di espletamento e gestione della procedura concorsuale e sono trattati successivamente per le sole finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.
3. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
4. Al fine della partecipazione al presente concorso, dell'espletamento della relativa procedura, nonché, nell'eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per la finalità di gestione del rapporto stesso, il conferimento di tali dati e l'autorizzazione al trattamento degli stessi sono resi obbligatoriamente dal candidato nella domanda e nelle ulteriori comunicazioni eventualmente necessarie nel corso della procedura.
5. Il titolare del trattamento dei dati è la Lega italiana per la lotta contro i tumori, Via Torlonia, 15 – 00161 Roma. Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati-RPD è il Responsabile di Direzione e Gestione Davide Rubinace. Incaricati del trattamento sono i soggetti preposti alla procedura concorsuale individuati dalla LILT nell'ambito della procedura medesima.

Art. 16

Responsabile del procedimento

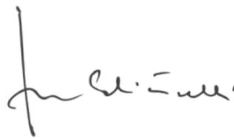
1. Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è Carla Autino, Responsabile Area Affari Generali e Personale della LILT, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: c.autino@lilt.it.
2. Per eventuali chiarimenti e informazioni i candidati potranno inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo PEC: sede.lilt@pec.it

Art. 17

Disposizioni finali

1. La LILT si riserva la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici e, in particolare, alle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.P.R. n. 487 del 1994, nonché a quelle del CCNL del personale non dirigente dell'Area Funzioni Centrali.
3. Avverso il presente bando è proponibile il ricorso, in sede giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via amministrativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva. Resta ferma la facoltà della LILT di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
5. La LILT si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.



Il Presidente Nazionale
Prof. Francesco Schittulli